

Norme di compilazione per unità da rilevare e data di riferimento

6° Censimento generale dell'agricoltura

Unità da rilevare

Il Piano Generale di Censimento definisce il campo di osservazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura. Esso comprende tutte le aziende agricole superiori a delle soglie minime fisiche regionali stabilite dall'Istat (cfr. allegato 1) e tutte le aziende zootecniche che allevino animali, in tutto o in parte, per la vendita.

Fanno eccezione a questa regola le aziende agricole operanti nei settori florovivaistico, ortofrutticolo e viticolo le quali rientrano tutte nel campo di osservazione del Censimento indipendentemente dalla loro superficie.

La lista pre-censuaria comprende le aziende agricole e zootecniche rientranti nel campo di osservazione in quanto per la sua costruzione sono state già applicate le soglie e le regole sopra descritte.

In fase di rilevazione, però, l'applicazione di questo sistema di soglie e di regole è complicato. Il rilevatore, infatti, prima di iniziare l'intervista, per decidere se si tratti di un'azienda rientrante o meno nel campo di osservazione, dovrebbe chiedere al conduttore una serie di informazioni preliminari (superficie aziendale da confrontare con la griglia regionale, eventualmente presenza di animali per la vendita e di superfici a ortive, fruttiferi, viti o colture floricole).

Pertanto, per semplificare la fase di rilevazione sul campo, il rilevatore dovrà applicare il seguente criterio:

Le unità in lista costituite esclusivamente da orti familiari inferiori alle 20 are oppure da soli animali per autoconsumo non vanno rilevate e sono da classificare al punto B3d (terreni destinati a soli orti familiari o allevamenti per autoconsumo o aziende esclusivamente forestali)

Tutte le altre unità in lista vanno rilevate (indicando l'esito della rilevazione appropriato che può essere B1, o B2 o B3 a secondo dei casi). Pertanto, va rilevata anche un'azienda composta esclusivamente da un orto familiare di 20 are o superiore (tale azienda sarà ex post tenuta o meno nel campo di osservazione del censimento a secondo se superi o meno la soglia minima regionale).

Lo stesso criterio vale per le unità collegate alle aziende in lista

Le soglie e le regole del campo di osservazione verranno successive applicate dall'Istat ex-post sulle aziende rilevate in modo da rispettare i criteri stabiliti nel Piano generale di censimento.

Data di riferimento (vedi FAQ relative nell'Allegato II)

Il Censimento è una fotografia al 24 ottobre. Le informazioni riferite alla forma giuridica ed al sistema di conduzione devono fare riferimento alla situazione in questa data. Pertanto:

- se un'azienda si è costituita dopo il 24 ottobre non deve essere censita.
- Un'azienda che è stata attiva durante l'annata agraria (indipendentemente dal numero di mesi) ma che non risulta più attiva al 24 ottobre non deve essere censita (se è in lista avrà come esito B3).
- un'azienda attiva il 24 ottobre deve essere censita e dichiarare l'attività svolta nell'annata agraria 2009-2010 indipendentemente dal numero di mesi in cui essa si è svolta.

Nel caso in cui i terreni siano stati condotti anche da altri soggetti per parte dell'annata agraria, sarà colui che li conduce alla data del 24 ottobre a doverli dichiarare e a dover compilare il questionario. Egli dovrà rispondere anche ai quesiti del questionario che si riferiscono all'annata agraria (utilizzo dei terreni, metodi di produzione agricola e zootecnica, lavoro) e quindi al periodo in cui i terreni non sono stati sotto la sua conduzione. Se egli non è a conoscenza di tali informazioni le dovrà chiedere al soggetto od ai soggetti che hanno condotto prima di lui il terreno durante l'annata agraria. E' ammesso, in questi casi, la compilazione parziale del questionario (ad esempio la mancata dichiarazione del lavoro per il periodo condotto da altro/i soggetto/i).

Allegato I

Soglie fisiche minime regionali per l'individuazione del campo di osservazione del censimento

Regione	Livello di SAU di inclusione (<i>ettari</i>)
Piemonte	≥ 0.3
Valle d'Aosta	≥ 0.4
Lombardia	≥ 0.3
Bolzano	≥ 0.2
Trento	≥ 0.2
Veneto	≥ 0.3
Friuli Venezia Giulia	≥ 0.3
Liguria	≥ 0.3
Emilia Romagna	≥ 0.3
Toscana	≥ 0.3
Umbria	≥ 0.3
Marche	≥ 0.4
Lazio	≥ 0.3
Abruzzo	≥ 0.3
Molise	≥ 0.3
Campania	≥ 0.3
Puglia	≥ 0.2
Basilicata	≥ 0.3
Calabria	≥ 0.3
Sicilia	≥ 0.2
Sardegna	≥ 0.2

Allegato II

FAQ relative al riferimento temporale

D. Se nel corso dell'annata agraria di riferimento vengono ceduti ad altra azienda agricola parte dei terreni in possesso dell'azienda intervistata, come devono essere indicate le superfici interessate?

R. I terreni devono essere dichiarati dall'azienda che li gestisce alla data del 24 ottobre 2010 indipendentemente dalla durata degli affitti e dall'importanza economica delle colture.

D. Un conduttore che dà in affitto terreni per alcuni periodi dell'annata agraria, e che nei rimanenti mesi utilizza gli stessi terreni per propria produzione, si deve censire come azienda agricola. L'affittuario che produce solo nei periodi in cui prende in affitto i terreni suddetti, costituisce anche azienda agricola? In tal caso come evitare di censire due volte lo stesso terreno?

R. Deve essere censita l'azienda che alla data del 24 ottobre 2010 risulta gestire quei terreni, indipendentemente dalla durata degli affitti e dall'importanza economica delle colture

D. Quale superficie dell'azienda deve essere indicata nel caso in cui essa vari nel corso dell'annata agraria?

R. Deve essere censita la superficie dell'azienda alla data del 24 ottobre 2010.

D. Come ci si deve comportare per la rilevazione dell'azienda agricola nel caso di decesso del conduttore, sia nel caso di evento antecedente il 24 ottobre 2010, sia nel caso di evento posteriore a tale data?

R: La data di riferimento del Censimento è il 24 ottobre 2010 quindi bisogna fare riferimento alla situazione dell'azienda in quella data. Se il conduttore è deceduto prima del 24 ottobre e l'azienda è stata gestita dagli eredi, occorre scegliere la risposta B.3g (Azienda agricola interamente affittata, ceduta, assorbita, fusa o smembrata), e occorre compilare un questionario intestato agli eredi, indicando l'esito

1 al punto B1 "Azienda rilevata". Se l'azienda non è stata ancora rilevata da alcun erede perché la successione è ancora in corso, va considerata temporaneamente inattiva (punto 4.1 b). Se nell'azienda non è in corso alcuna successione o transazione e si è certi che i terreni siano stati definitivamente abbandonati, va data risposta al punto B3f (terreni agricoli definitivamente abbandonati), fatto salvo il caso in cui il decesso e l'assenza di pratiche di successione impedisca la possibilità di appurarne la cessazione o la cessione, che comporta l'esito B2c "Altra motivazione" e la chiusura del questionario. Se il conduttore è deceduto dopo il 24 ottobre, l'azienda è da considerarsi attiva e si procede ad individuare un potenziale soggetto in grado di fornire le informazioni per compilare il questionario.

D. Il conduttore che possedeva all'inizio dell'annata agraria 10 ettari di terreno ed ha venduto 3 ettari di superficie nel giugno del 2010, quale superficie deve riportare nel questionario?

R. Il dato deve far riferimento alla situazione presente al 24 Ottobre 2010, quindi 7 ettari.

D. Ritenendo che l'azienda sia quella del conduttore/proprietario, come va censita la produzione dell'affittuario stagionale?

R: Il censimento non rileva la produzione, ma la superficie investita. Pertanto la superficie coltivata stagionalmente deve essere attribuita al soggetto che la conduce alla data del 24 Ottobre 2010.

D. Il Comune X dal 21/06/2010 ha dato in gestione tutte le sue superfici silvo-pastorali a ditta privata, ma prima di tale data, ha normalmente gestito le proprietà ricavandone degli utili. Come si deve comportare il rilevatore?

R. Il conduttore dell'azienda risulta essere il nuovo soggetto privato, in quanto la rilevazione ha ad oggetto la situazione esistente al 24 Ottobre 2010.